

Pubblicato il 30/03/2017

N. 01482/2017REG.PROV.COLL.

N. 00368/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 368/2017 RG , proposto da [omissis], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Angelo Di Iorio, Federico Cinque, Jacopo Angelini e Francesco Orecchioni e domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria di questa Sezione in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13, contro

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – MIUR, in persona del sig. Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e

nei confronti di

[omissis], non costituita in giudizio,

per la riforma

della sentenza breve del TAR Lazio – Roma, sez. III-bis, n. 9198/2016, resa tra le parti, relativa alla impugnazione del bando MIUR per il reclutamento di personale docente su posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria (MCP);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del solo MIUR;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 9 marzo 2017 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, il solo avv. Orecchioni;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto che:

– la sig. [omissis] e consorti dichiarano d'aver tutti a suo tempo conseguito il diploma di maturità magistrale in esito a corsi sperimentali, titolo, questo, abilitante all'insegnamento nelle scuole elementari quanto quello magistrale ordinario, in forza dell'oggi abrogato art. 278 del Dlg 16 aprile 1994 n. 297;

– la sig. [omissis] e consorti fanno presente inoltre d'aver proposto istanza di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni nella scuola dell'infanzia e primaria, indetto con il decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016

n. 105 (in GU, IV s. spec., n. 16/2016);

– la sig. [omissis] e consorti rendono nota pure la clausola sui requisiti d'ammissione a tal concorso, di cui all'art. 3, c. 2, lett. a) e b) del bando, in virtù della quale son esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico (circ. min. 11 febbraio 1991 n. 27), in quanto il relativo piano di studio non prevedeva le materie caratterizzanti ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ossia le Scienze dell'educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e la Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;

Rilevato altresì che:

– la sig. [omissis] e consorti hanno quindi tempestivamente impugnato tale clausola innanzi al TAR Lazio, con il ricorso n. 5143/2016 RG;

– essi hanno colà dedotto: a) l'equipollenza del titolo posseduto a quello ordinario e la pari efficacia abilitante rispetto ad esso, il quale a suo tempo non prevede, tra le materie curriculari, quelle adesso reputate scriminanti dal bando; b) il pacifico possesso d'un titolo *ex lege* (cfr. l'art. 197 del decreto n. 297) abilitante all'insegnamento nella scuola primaria; c) la violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti i quali, quando s'iscrissero ai corsi sperimentali, sapevano di poter conseguire un diploma magistrale a tutti gli effetti, come d'altronde chiari il MIUR con nota prot. n. 2870 del 26 ottobre 2012; d) l'erroneo raffronto, operato dal bando ai fini dell'equipollenza, tra il corso sperimentale linguistico e quello sperimentale pedagogico – sociale, anziché quello del corso tradizionale, i cui diplomati possono invece accedere al concorso *de quo* pur se sprovvisti di dette materie; e) l'illegittima ed immotivata revoca della natura abilitante del titolo di studio attoreo, in assenza di qualunque fonte primaria che abbia eliso tal equipollenza e superi la giurisprudenza su tal aspetto;

– l'adito TAR, con la sentenza breve n. 9198 del 5 agosto 2016, ha respinto la tesi attorea perché i ricorrenti, pur avendo conseguito il loro titolo entro l'a.s. 2001/2002, non ne possiedono uno che prevede tali materie caratterizzanti, occorrenti per l'ammissione ad un concorso indetto ai sensi dell'art. 1, c. 110 della l. 13 luglio 2015 n. 107;

– appellano quindi la sig. [omissis] e consorti, con il ricorso in epigrafe, deducendo l'erroneità della sentenza gravata, la quale s'è limitata a richiamare un precedente conforme invece di esaminare le concrete doglianze prospettate in primo grado, qui riproposte;

– resiste in giudizio l'intimato MIUR, concludendo per il rigetto dell'appello;

Considerato in diritto che:

– chiamato il ricorso in epigrafe all'udienza camerale del 9 marzo 2017 per la trattazione della domanda cautelare posta dagli appellanti, il Collegio ha riscontrato la sussistenza dei presupposti per decidere la causa con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dandone avviso alle parti;

– non è contestato tra le parti il possesso, in capo agli appellanti, del titolo magistrale sperimentale linguistico, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, sul quale a suo tempo intervenne il D.I. 10 marzo 1997 stabilendo, all'art. 2, che «... i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi... sperimentali di scuola magistrale... comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare... ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del... decreto legislativo n. 297 del 1994...»;

– il concorso per cui è causa, il cui bando ha stabilito una clausola di sbarramento per detto titolo, è stato bandito ai sensi dell'art. 1, c. 114 della l. 107/2015 con le modalità di cui all'art. 400 del Dlg 297/1994 (nel testo a sua volta novellato dal c. 113 del medesimo art. 1), secondo il nuovo principio

generale sancito dal precedente c. 109, lett. a) (concorso pubblico nazionale su base regionale, per titoli ed esami, ai sensi del citato art. 400);

– a tal concorso s'applica espressamente, tra le altre norme, l'art. 1, c. 110 (cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata), in virtù del quale «... a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami... esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento...»;

– l'estrema latitudine dell'espressione «... candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento», se preclude d'ora in poi la partecipazione per qualunque candidato sprovvisto del titolo abilitativo per la classe di concorso cui intende partecipare, non consente interpretazioni abrogative implicite di fonti normative, qual è appunto il citato D.I.;

– per vero quest'ultimo, che si riferisce a tutti i concorsi da espletare ai sensi dell'art. 399 e ss. del Dlg 297/1994, riguarda pure quello per cui è causa, in quanto regolato dal successivo art. 400 e pone, quindi e nella misura in cui conserva in via permanente (in realtà, ad esaurimento, una volta entrato in funzione, con il DPR 31 marzo 1996 n. 471, il corso di laurea in scienze dell'educazione) la validità abilitante del titolo magistrale sperimentale, una regola d'ammissione valida pure per detto concorso;

– si tratta, quindi, d'una regola inderogabile, perché non in è aperta contraddizione con il vigente sistema dei concorsi nazionali ed in sé razionale, poiché mira a tutelare l'affidamento di coloro che ottennero il predetto titolo sperimentale confidando nella equipollenza anche abilitante ex art. 197, c. 1 del Dlg 297/1994 tra il proprio ed il titolo c.d. ordinario;

– l'impugnata clausola parte quindi da un'interpretazione spuria della realtà curriculare inerente ai corsi di studi magistrali, tant'è che nessuna preclusione è stabilita nei riguardi dei diplomati con il titolo ordinario, i quali possono accedere al concorso *de quo* pur senza aver sostenuto a loro volta le materie caratterizzanti, invece opposte agli odierni appellanti, con un effetto al contempo illogico e in sé evidentemente discriminatorio

– nei termini fin qui visti, l'appello va accolto, pur se sussistono giusti motivi che suggeriscono la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;

– tutte le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. e gli argomenti di censura non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, non idonei a supportare una conclusione di segno diverso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 368/2017 RG in epigrafe), lo accoglie e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione il ricorso di prime cure.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 marzo 2017, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvestro Maria Russo

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro